



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta parere in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 193 codice della strada e art. 122-bis del D.lgs. 209/2005.

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

MORROVALLE (MC)

e, per conoscenza

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

ROMA

ALLA PREFETTURA
Ufficio territoriale del governo

MACERATA

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

Con riferimento alla nota n. 002925 del 9 agosto u.s. (all. 1) con la quale sono stati posti dei quesiti riguardanti la circolazione dei veicoli privi della copertura assicurativa, si confermano le indicazioni fornite con circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 dell'8 febbraio 2024 (all. 2), nella parte in cui si esclude l'obbligo assicurativo per i veicoli sottoposti a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973. Tale norma prevede espressamente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nei confronti dei veicoli sottoposti alla predetta misura del fermo, rientrando pienamente nella deroga all'obbligo assicurativo prevista dall'art. 122-bis, comma 1, del D.lgs. 209/2005¹, trattandosi di veicoli il cui uso è vietato in virtù di una misura adottata dall'autorità competente².

¹ Introdotta dal D.lgs. 22/11/2023, n. 184.

² Con circolare n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22/11/2022 (All. 3), sono state fornite indicazioni operative sulle sanzioni applicabili in caso di circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, prevedendo espressamente che trova applicazione la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 del cds, escludendo, invece, l'applicazione della sanzione accessoria ivi prevista.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

In caso di circolazione di un veicolo nelle condizioni anzidette e privo della copertura assicurativa, trattandosi di un veicolo esentato dall'obbligo assicurativo, non potrà trovare applicazione alcuna sanzione accessoria, neanche quella del sequestro prevista dall'art. 193 cds³. Di conseguenza, trattandosi della stretta applicazione di una norma di legge, al veicolo, ancorché privo della copertura assicurativa, non potendo essere sottoposto a nessuna ulteriore sanzione accessoria, non potrà essere impedito di raggiungere il luogo di destinazione, analogamente all'ipotesi in cui il veicolo sottoposto a fermo fiscale sia sorpreso in circolazione con copertura assicurativa attiva.

Da ciò, ne discende che non possono essere addebitate responsabilità in capo agli organi di polizia stradale, anche qualora il predetto veicolo incorresse in un sinistro stradale. Peraltro, l'art. 122-bis, comma 4 del D.lgs. 209/2005, prevede che in caso di sinistro, i danni causati dalla circolazione di un veicolo privo della copertura assicurativa per una delle legittime ipotesi previste dallo stesso articolo, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il provvedimento cautelare adottato dal TAR del Lazio n. 01914/20254 del 15 maggio 2024⁴, riguarda le sole procedure relative al trasferimento fino al luogo di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo perché privi della copertura assicurativa⁵.

Si ritiene, inoltre, che ai fini dell'applicazione delle deroghe all'obbligo assicurativo contenute nell'art. 122-bis, comma 1 del D.lgs. 209/2005, e salvo diverse determinazioni che venissero assunte dal TAR del Lazio, gli organi di polizia stradale debbano essere ritenuti "autorità competente" in virtù del potere/dovere di applicare una sanzione restrittiva nei confronti di un veicolo nelle ipotesi previste dalle norme in vigore. D'altra parte, molti dei provvedimenti elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nella circolare del 18 febbraio 2024⁶, per i quali un veicolo non è soggetto all'obbligo assicurativo, sono di competenza degli organi di polizia stradale in virtù di quanto previsto dall'art. 12 del cds.

Infine, si sottolinea che ai fini dell'applicazione delle deroghe all'obbligo assicurativo dei veicoli, al contenuto dell'art. 122-bis, comma 1, del D.lgs. 209/2005, *sic stantibus rebus*, non può essere attribuito un significato diverso da quello *ad litteram*, non essendoci evidenze di interpretazioni per le quali l'obbligo assicurativo valga solo per i

³ Sanzione che consegue solo se viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art. 210 cds.

⁴ In conseguenza del ricorso presentato per l'annullamento di parte della circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 dell'8/2/2024. Nel merito è stata diramata la circolare n. 300/STRAD/1/0000016119.U/2024 del 24/05/2024 (All. 4).

⁵ Infatti, il provvedimento è stato adottato limitatamente all'indicazione contenuta nella nota n. 21 della circolare suindicata dell'8 febbraio 2024 in cui si afferma che "(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi".

⁶ Sequestro amministrativo, fermo amministrativo, sospensione della circolazione ex art. 80 cds ecc...



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

veicoli che non possono essere coperti dall'assicurazione perché colpiti da un provvedimento⁷. Ciò in quanto la norma riferisce di un principio di carattere generale che deve valere per tutte le ipotesi di uso vietato del veicolo in conseguenza di un provvedimento dell'autorità.

Infatti, leggendo la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo il cui testo è stato poi approvato modificando la materia in argomento, nel descrivere la deroga all'obbligo assicurativo di cui all'art. 122-bis, comma 1, del D.lgs. 209/2005, viene inserito tra parentesi, quindi a titolo di esempio, il fermo amministrativo, la confisca e il sequestro, misure che, in virtù di quanto previsto dall'art. 213, comma 2 del codice della strada, presuppongono l'affidamento in custodia del veicolo in favore del proprietario o, in sua assenza, del conducente con l'obbligo di depositarlo in luogo di cui abbia la disponibilità.

Per la Prefettura e i Compartimenti di Polizia Stradale in indirizzo si invia la nota cui la presente è riscontro per i profili di interesse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

⁷ Si sottolinea che la possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione per un veicolo non può essere materialmente impedito, ma può, invece, essere privo di interesse per il suo proprietario quando il veicolo stesso non è nella sua materiale disponibilità perché, ad esempio, è stato affidato in custodia ad un deposito giudiziario dal quale può uscire solo su indicazione dell'organo di polizia che ha proceduto con l'affidamento.